



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# LEGGE DI BILANCIO 2018

Quadro di sintesi degli interventi

A.S. 2960

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studii@senato.it](mailto:studii@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - [sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) - [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 642/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

AFFARI ESTERI.....	3
AGRICOLTURA.....	5
AMBIENTE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE .....	7
COMPARTO SICUREZZA E DIFESA .....	11
CULTURA E SPETTACOLO.....	12
FINANZA LOCALE.....	14
GIUSTIZIA.....	19
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI.....	21
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.....	23
MISURE PER LA CRESCITA E POLITICHE FISCALI.....	25
LAVORO E OCCUPAZIONE.....	31
POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO .....	33
POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA .....	35
PREVIDENZA .....	37
PUBBLICO IMPIEGO E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	38
CONTROLLO E REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA .....	41
SANITÀ .....	42
SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA.....	43
SPORT.....	46
TAVOLA DI RAFFRONTO .....	49



## **NOTA**

*IL PRESENTE DOSSIER CONTIENE UNA SINTESI DEL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018.*

*LE DISPOSIZIONI SONO STATE RAGGRUPPATE SULLA BASE DI MATERIE E POLITICHE OMOGENEE CON L'OBIETTIVO DI DARE CONTO IN MODO ORGANICO DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE MISURE CHE INTERVENGONO NEI SINGOLI SETTORI.*



**AFFARI ESTERI**

In materia di **risorse e strumenti per la politica estera**, il disegno di legge di bilancio 2018 autorizza (**articolo 31**) la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2018** per fare fronte agli oneri correlati alla **presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa** (OSCE), che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Sul versante del **sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale** in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), si prevede (**art. 32**) che **Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** possa operare, quale **istituzione finanziaria**, effettuando finanziamenti, rilasciando garanzie ed assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Sempre sul piano dell'**internazionalizzazione del sistema produttivo**, la Sezione II dispone un **rifinanziamento** per il 2018 del Piano straordinario per il *Made in Italy*, in misura pari a **130 milioni** e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni.

Per quanto attiene alla **gestione del personale alle dipendenze Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale**, sono dettate norme per uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal **personale assunto in loco** dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. Si dispone inoltre **l'incremento di 100 unità del contingente del personale a contratto assunto in loco** (**articolo 33**).

Sempre in materia di personale delle pubbliche amministrazioni operante all'estero, si autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di **personale appartenente alla carriera prefettizia** presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli **accordi internazionali in materia di immigrazione** e per rafforzare le iniziative internazionali di **contrasto al terrorismo** (**articolo 37**).

Per quanto riguarda la **cooperazione allo sviluppo**, nella Sezione II viene operato un **definanziamento** a carico dell'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo** in misura pari a 6,2 milioni nel 2018, 4,4

milioni nel 2019 e 4,5 mln. nel 2020. Contestualmente s'introduce un **rifinanziamento del Fondo per interventi straordinari nei paesi africani** di importanza prioritaria per le rotte migratorie nella misura di **30 milioni nel 2018 e di 50 milioni nel 2019.**

## AGRICOLTURA

Per il settore agricolo è previsto un **esonero** contributivo totale per i primi tre anni e uno **sgravio contributivo**, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (**articolo 17**).

Vengono, poi, istituiti i **distretti del cibo** ai quali sono chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la sicurezza alimentare e al fine di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale (**articolo 47**).

Viene, inoltre, innalzata la percentuale di compensazione **IVA per le carni vive bovine e suine** prevedendo che sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (**articolo 48**).

Sono predisposte risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per la **realizzazione del piano straordinario degli invasi** (**articolo 49**).

Possono essere, altresì, richiamate le seguenti disposizioni di interesse, anche se non diretto, del comparto agricolo:

- § la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote **IVA** e delle accise nel 2018 (**articolo 2**);
- § la detrazione al 36%, per una spesa fino a 5.000 euro, per la **sistemazione a verde** di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, valida anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili (**articolo 3**);
- § la **proroga** per l'anno **2018** delle cd. misure di **superammortamento** e di **iperammortamento**, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati (**articolo 5**);
- § la proroga di un anno della disciplina dell'**APE volontaria** e la modifica dei requisiti per l'accesso all'**APE sociale**, al fine di ampliarne la possibilità di accesso. (**articolo 22**);
- § l'obbligo di messa a disposizione degli archivi amministrativi delle aziende agricole e dei dati geografici detenuti da Agea ai fini di un loro utilizzo per il **censimento ISTAT in agricoltura**, prevedendosi, al contempo, che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (**articolo 29**);

- § l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la **meteorologia e la climatologia**, e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo" (**articolo 51**);
- § l'incremento di **200 milioni per il 2018** e di **100 milioni per il 2019** delle risorse destinate al finanziamento del **credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (**articolo 73**)).

**AMBIENTE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

In materia ambientale, si prevede l'adozione di un **Piano nazionale per la realizzazione di invasi** multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, si prevede l'approvazione di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per gli anni 2018-2022 (**articolo 49**).

Si prevede, inoltre, l'istituzione di un **fondo**, presso il Ministero dell'ambiente, per il finanziamento di **interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi** prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (**articolo 50**).

Per il rafforzamento e la razionalizzazione delle azioni nazionali nei settori della meteorologia e della climatologia, si prevede l'istituzione del **Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia**, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, e dell'**Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia** denominata "Italia Meteo" (**articolo 51**).

Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, si prevede poi la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di **monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano** da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (**articolo 101**).

Specifiche misure riguardano il **sostegno agli investimenti** in materia ambientale, tra cui quelli finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, alle infrastrutture della rete idrica e alle bonifiche, attraverso il **rifinanziamento del Fondo** per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dalla legge di bilancio per il 2017) per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (**articolo 95**). Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di **messa in sicurezza** degli edifici e **del territorio** (**articolo 71, comma 1**). Uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai **piccoli comuni** per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli diretti alla tutela dell'ambiente, alla mitigazione del rischio

idrogeologico e alla promozione dello sviluppo economico e sociale (**articolo 71, comma 10**).

Una quota delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033, può essere destinata ai **progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile** finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane (**articolo 10**).

Per quanto concerne le misure per **l'emergenza sismica**, il disegno di legge contiene una serie di misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni. Con riguardo alle regioni colpite dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)**, il disegno di legge:

- § attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) di tali regioni la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei centri storici ed urbani, aumentando il limite massimo di spesa complessiva da 200 a 350 milioni di euro (**articolo 61**);
- § proroga fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dai predetti eventi sismici disposte dalla legge di stabilità 2016 (**articolo 62**);
- § proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU (**articolo 63**);
- § prevede, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**articolo 64**).

Si prevede l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del **Comune dell'Aquila**, e di 2 milioni di euro in favore degli **altri comuni del cratere sismico**, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del **sisma del 6 aprile 2009 (articolo 60)**.

Talune disposizioni riguardano i **territori del Centro Italia** (nelle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria) colpiti dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto **2016** al fine di prevedere che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti

sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018 (**articolo 65**). È altresì ampliato il novero dei **oggetti attuatori**, attraverso l'inclusione delle **diocesi**, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e si prevede la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree citate (**articolo 39, commi 4 e 5**). Si prevede, inoltre, una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021, in base alla quale verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici (**articolo 68, comma 16**).

Per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di **Ischia**, interessati dal **sisma del 21 agosto 2017**, si prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (**articolo 66**).

Oltre alle predette specifiche disposizioni volte a fronteggiare le varie emergenze, il disegno di legge contiene misure di carattere generale finalizzate a inserire, per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, tra le **spese detraibili** al 19 per cento dall'IRPEF i premi per **assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e ad esentarle interamente dalla imposta sulle assicurazioni (**articolo 67**). Ulteriori disposizioni sono volte a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalla **chiusura delle contabilità speciali** per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti (**articolo 68, commi 11-15**).

Si interviene, infine, sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche** (**articolo 3, comma 1**). È prorogata fino al 31 dicembre 2018 la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (c.d. **ecobonus**). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sul versante degli interventi di riqualificazione energetica, da un lato, è consentita la cessione della detrazione anche nel caso di interventi effettuati sulla singola unità immobiliare e, dall'altro, nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza

energetica, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento dei relativi interventi.

È interessata da una proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il disegno di legge dispone inoltre l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, *sisma bonus*) da parte degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. *sisma bonus*) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Da ultimo, si prevede l'introduzione, limitatamente all'anno 2018, di una **detrazione** del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) **per interventi di "sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili (**articolo 3, commi 2-5**).

## COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Specifiche risorse sono destinate per **assunzioni straordinarie** (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 36)**. Tali assunzioni - comunque entro il limite della dotazione organica - si dispiegano lungo il quinquennio 2018-2022. Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno. Le assunzioni sono autorizzate con apposito D.P.C.M..

Per le assunzioni straordinarie dei **Vigili del fuoco**, è prevista una **riserva**, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, a favore del **personale volontario** con almeno 120 giorni di servizio, iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Inoltre, il ddl eleva a quaranta anni il limite di età richiesto per le medesime assunzioni del personale volontario, nonché per le assunzioni delle unità cinofile.

A copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione alle nuove assunzioni è istituito un **apposito Fondo** (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno a concedere buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio (**articolo 59, commi 10 e 11**).

Un ulteriore stanziamento, pari a **900 milioni** di euro per l'anno 2018, è disposto, nella **Sezione II**, in favore del **fondo missioni internazionali** istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

Infine, è **prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità** l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle **Forze armate per il controllo del territorio** in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (**articolo 58, comma 7**).

**CULTURA E SPETTACOLO**

In materia di **cultura**, varie disposizioni concernono il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare:

- § si autorizza il Mibact a **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, fino ad un massimo di **200 unità**, scorrendo le graduatorie del concorso espletato ai sensi dell'art. 1, co. 328-330, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari da inquadrare nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte, nonché a **mantenere in servizio** anche per l'anno 2018 il **personale già assunto a tempo determinato** in attuazione dell'art. 8 del D.L. 83/2014 –L. 106/2014 (**articolo 39, commi 1 e 2**);
- § si prevede l'assunzione a tempo indeterminato, da parte del Mibact, del personale di supporto reclutato - per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 - per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale** per le aree del centro Italia colpite dagli **eventi sismici** a far data dal 24 agosto 2016 (**articolo 39, commi 4, lett. b), e 5**);
- § si prevede che si considerino **prestazioni accessorie diverse dallo straordinario** le prestazioni svolte dal personale del Mibact nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato, per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di **manifestazioni culturali** o altri **eventi gestiti o attuati da terzi concessionari** o autorizzati, nonché le operazioni e i servizi svolti dal medesimo personale in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura" (**articolo 39, commi 6 e 7**);

Inoltre:

- § si estende anche agli **utili** conseguiti dalla società *in house* **Ales S.p.A.** – al netto della quota destinata alla riserva legale – la facoltà per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporre il versamento all'**entrata del bilancio** dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del **Mibact**, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (**articolo 39, comma 3**);
- § si autorizza la spesa di €1 mln per il 2018 ed €0,5 mln annui dal 2019 per il **funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati** dal Mibact al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, si autorizza lo stesso Ministero a costituire una **fondazione** per la **gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma** (**articolo 39, comma 8**);

- § a decorrere dal 2018, si istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo per la promozione del libro e della lettura con una dotazione annua pari a €3 mln (**articolo 39, comma 9**);
- § si autorizza la spesa di €1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (**articolo 39, comma 10**);
- § si prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi, a tal fine autorizzando la spesa di €1 mln annui (**articolo 39, comma 11**);
- § si conferma l'esenzione fiscale disposta per l'Accademia dei Lincei per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa (**articolo 39, comma 12**);
- § si assegna ai piccoli comuni (popolazione residente fino a 5.000 abitanti) un contributo, pari complessivamente a €10 mln annui a decorrere dal 2018 (e non superiore a €500.000 per ciascun ente), da destinare a varie finalità, fra le quali la tutela dei beni culturali (**articolo 71, comma 10**).

Infine, nella sezione II è presente un rifinanziamento, per **€ 290 mln**, finalizzato a corrispondere la c.d. “**card cultura**” - istituita dall'art. 1, co. 979, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per i giovani che avrebbero compiuto 18 anni nel 2016 e nuovamente prevista dall'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per i giovani che compiono 18 anni nel 2017 - ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018 (nonché nel 2019) (cap. 1430).

#### In materia di **spettacolo**:

- § si estende l'aliquota IVA ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante e si prevede la stessa aliquota ridotta si applica anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari (**articolo 39, comma 13**);
- § si innalza da € 7.500 a € 10.000 l'ammontare delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF (**articolo 40, comma 11**).

## FINANZA LOCALE

Con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla **sostenibilità** delle finanze pubbliche, ora realizzata mediante il **vincolo del pareggio di bilancio** introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **le disposizioni sugli enti territoriali** previste dal disegno di legge in esame – contenute prevalentemente negli articoli da 68 a 72 – appaiono **orientate in senso espansivo**, mirando principalmente: **per le regioni**, ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante una compensazione dello stesso mediante assegnazione di risorse destinate alla riduzione del debito, sia mediante norme volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi pregressi; **per i comuni**, attribuendo contributi per l'effettuazione di investimenti, prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva; per le **province** e città metropolitane, a reintegrare parte dei trasferimenti soppressi da precedenti manovre, attribuendo risorse a tali enti ovvero ad altri enti (regioni) che ne hanno assunto le funzioni.

Vengono poi meglio definite le **regole contabili** vigenti per le **autonomie speciali**, con la messa a regime della disciplina del pareggio di bilancio per talune di tali autonomie che non vi erano ancora incluse, ed introdotte alcune misure di semplificazione della disciplina contabile degli enti territoriali.

### *Regioni a statuto ordinario*

Il provvedimento reca varie disposizioni volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, in particolare in ordine ai criteri di realizzazione degli **obiettivi di finanza pubblica** per il **2018**. Su tali obiettivi, stabiliti dalla legislazione vigente in circa 2,7 milioni di euro, interviene l'**articolo 68, commi 1-3**, che, nell'assegnare alle Regioni per tale anno un **contributo di 2.200 milioni** per la riduzione del debito regionale, e nel **ridurre** nel contempo di **100 milioni** di euro l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni stessa l'**importo** suddetto - che risulta così ridotto a circa 2,6 miliardi di euro - stabilisce che per realizzare tale cifra (concorso alla finanza pubblica), le **Regioni dovranno utilizzare**:

§ il suddetto contributo di **2.200 milioni** di euro, come ripartito secondo una tabella riportata in norma, che potrà peraltro modificarsi, ad

invarianza del contributo complessivo, in sede di Conferenza Stato-regioni;

- § tagli di risorse destinate all'edilizia sanitaria per **94,1 milioni**;
- § riduzioni di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi che saranno decisi in sede di Conferenza Stato-regioni per un totale di **300 milioni** di euro, ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Un'ulteriore misura finanziaria di favore consente alle Regioni che si impegnano a **riqualificare la propria spesa** attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in **venti esercizi** (rispetto ai dieci attuali) il ripiano del **disavanzo** da esse maturato **al 31 dicembre 2014 (articolo 68, commi 5-8)**.

Infine, vengono **incrementati di 220 milioni** di euro annui, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario per far fronte al **trasferimento alla Regione del personale** delle città metropolitane e delle province in servizio presso i **centri per l'impiego**, già collocato in soprannumero. Tale importo non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno, e il trasferimento del personale è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (**articolo 68, commi 17-23**). Un ulteriore contributo è assegnato alle regioni a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (**articolo 68, comma 24**).

Da segnalare infine l'ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi **meccanismi di finanziamento** (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle **funzioni regionali** previsti dal D.Lgs. n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale (**articolo 68, comma 4**).

### *Le misure per le autonomie speciali*

Con riguardo ai territori delle autonomie speciali si prevede l'istituzione un **fondo di 60 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2018**, le cui norme di operatività (beneficiari e finalità, criteri e modalità di riparto) sono rinviati ad un D.P.C.M. da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza (**articolo 69, comma 1**). Viene inoltre stabilito il **definitivo passaggio** alle regole del **pareggio di bilancio**, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno, vale a dire la Regione

Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento (**articolo 69, commi 2 e 3**).

Infine si attua una parte dell'accordo del 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana, escludendo dal calcolo della riduzione della spesa corrente **alcune tipologie di spesa** a cui la Regione si è impegnata con l'accordo citato (**articolo 69, comma 4**).

### *Le misure per gli enti locali*

Con riguardo **all'assegnazione di risorse finanziarie** al settore degli enti locali, viene istituito un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di **5 milioni** di euro **annui** a decorrere **dall'anno 2018** per la realizzazione e la manutenzione di **opere pubbliche** negli enti locali i cui organi consiliari sono stati **sciolti** per infiltrazioni di tipo **mafioso** (**articolo 34**). **Specifici finanziamenti** per i comuni dei territori colpiti dagli **eventi sismici** dell'Aquila e dell'isola di Ischia – per i quali si rinvia più diffusamente alla parte del presente dossier relativa ad ambiente e protezione civile - sono previsti rispettivamente dagli **articoli 60 e 64**.

Un **più ampio intervento** è poi disposto dai **commi da 1 a 9 dell'articolo 71**, con il quale vengono stanziati complessivi **850 milioni per il triennio 2018-2020** (di cui 150 nel primo anno), come **contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza** degli edifici e del territorio degli enti locali, disciplinandosi nel contempo la tipologia di comuni beneficiari, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi nonché quelli di eventuale recupero delle risorse assegnate. Con il medesimo articolo viene inoltre riconosciuto ai **piccoli comuni** un contributo pari a **10 milioni** annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro (**comma 10**). Il medesimo articolo introduce poi norme che mirano a favorire la **fusione di comuni**: **a)** incrementando il **contributo straordinario** per la fusione dei comuni, disponendo che la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010; **b)** aumentando a 3 milioni (rispetto ai 2 attualmente previsti) il limite massimo del contributo attribuibile a ciascuno dei comuni che si fondono. Viene conseguentemente **aumentata di 10 milioni** annui la dotazione finanziaria per tali operazioni (**commi 13 e 14**). Da ultimo, dell'articolo viene attribuito ai comuni nel 2018 (analogamente a quanto finora operato dall'esercizio 2015 in poi) un **contributo** complessivo di **300 milioni a ristoro del minor gettito** ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la **TASI** su tutti gli immobili (**commi 15-16**).

Per quanto concerne **le province e città metropolitane**, vengono destinate **risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali** attribuite agli enti stessi, in misura pari a **270 milioni** di euro per il 2018, **110 milioni** annui nel 2019 e 2020 e **180 milioni** annui a decorrere dall'anno **2021 per le province**, e di **82 milioni** per l'anno 2018 (ivi compreso il contributo di 12 milioni già vigente che si intende sopprimere) alle **città metropolitane**. L'articolo destina inoltre **un contributo (30 milioni)** per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle **province** che risultano **in dissesto** o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione (**articolo 70**).

Con un **ulteriore intervento** di sostegno finanziario **in favore degli enti locali** si interviene, **incrementandone le risorse**, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati **spazi finanziari agli enti locali** (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziata da parte degli enti richiedenti. Con il provvedimento in esame si **aumenta lo stanziamento** previsto per gli enti locali di **200 milioni** per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un **ulteriore finanziamento**, pari a **700 milioni** annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'**impiantistica sportiva** e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni (**articolo 72, comma 1**).

Vanno da ultimo segnalati alcuni **interventi di semplificazione contabile**, con riguardo in particolare a quelli contenuti:

- a) nei **commi 9-10 dell'articolo 68** in ordine ad uno dei documenti allegati al bilancio di previsione, costituito al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, dal quale, oltre a meglio precisarne i contenuti, ne elimina l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio;
- b) nel **comma 2 dell'articolo 72**, che abroga alcune disposizioni introdotte nel 2008 per tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio;
- c) nel **comma 3 dell'articolo 72**, che estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica

“misto” per gli enti locali e il mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

## GIUSTIZIA

Gli interventi proposti mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria.

Il disegno di legge **istituisce**, anzitutto, **due Fondi** nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il primo - con risorse per 20 milioni di euro per l'anno 2018 - mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, da un lato, alla **funzionalità degli uffici giudiziari**, (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), dall'altro al sostegno delle attività amministrative del **consiglio direttivo della Corte di cassazione** e dei **consigli giudiziari (articolo 42)**.

Il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della **riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario** (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (**articolo 44**).

Si prevedono, inoltre, interventi sul **personale**. Il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato:

- § ad **assumere nel 2018**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, **magistrati ordinari vincitori di concorso** già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; vengono, altresì, **aumentate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato** (20 unità per ciascuna qualifica), disponendo le necessarie coperture finanziarie (**articolo 45**);
- § ad **assumere** con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, **per il triennio 2018-2020**, un ulteriore contingente massimo di **1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine, vengono autorizzate le relative spese, in parte provvedendo mediante riduzione del Fondo (istituito dalla Legge di Stabilità 2015; art. 1, co. 96, L. n. 190 del 2014) per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico (**articolo 46**).

Si prevede, poi, l'iscrizione ad apposite **gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti** derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all'assegnatario - per una successiva **riassegnazione al**

**Ministero della giustizia nella misura del 50%.** La definizione delle modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale (**articolo 43**).

Si **riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari** da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile **nelle corti di appello**. Il risparmio stimato per il bilancio del Ministero della giustizia è di un milione di euro (**articolo 59, comma 8**).

Al contrario, per favorire lo **smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione**, è previsto il **reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari** da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura **tre anni** e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l'incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una **indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per 11 mensilità**. Per il solo triennio 2018-2020 si consente, inoltre, l'applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche dei magistrati addetti all'ufficio del massimario con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. L'impegno finanziario per il 2018 è stimato, nel massimo, in 400.000 euro; 1,1 mln di euro nel quadriennio 2018-2021 (**articolo 80**).

## INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di **informazione nella prima sezione**:

- § si autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, si autorizza la spesa di €10 mln per il 2018 (**articolo 58, comma 8**);
- § si dispone che alla **RAI** – Radiotelevisione Italiana S.p.A. **non si applicano le misure di contenimento della spesa** in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, **ferme restando**, invece, le disposizioni vigenti in materia di **tetto retributivo (articolo 97)**.

Il principale intervento nel settore delle **comunicazioni** riguarda l'avvio del processo di **riorganizzazione delle bande di radiofrequenza** al fine di intraprendere, in coerenza con la tempistica stabilita dall'Unione europea, le iniziative necessarie allo **sviluppo delle reti di quinta generazione** (reti 5G).

Si prevede in particolare di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. Al contempo, si propone la ridestinazione delle frequenze in banda 694-790 MHz (attualmente assegnate alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali. Ciò comporta la necessità di adottare un nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018), anche in ambito locale, derivante dalla liberazione delle bande di frequenza sopra indicate.

Sono inoltre disciplinati: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; il servizio televisivo digitale terrestre; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G.

Dalle procedure di assegnazione delle frequenze non devono derivare introiti inferiori a 2.500 milioni di euro.

Sono inoltre definiti gli stanziamenti per l'attuazione delle disposizioni citate per il periodo fino al 2022: 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020; 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022. Tali risorse saranno assegnate, tra l'altro, anche a beneficio degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 (**articolo 89**).

Il principale intervento contenuto nella sezione seconda è il **definanziamento di 62,5 milioni** di euro per l'anno 2018, relativo al capitolo 2196 relativo al **Fondo per il pluralismo l'innovazione e l'informazione**, che fa parte del **programma 10.2 "Sostegno all'editoria"** (15.4) e che recepisce la variazione dell'art. 53-*bis* del D.L. n. 50 /2017. Gli ulteriori definanzeamenti disposti dalla sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### *Infrastrutture*

Il disegno di legge provvede al **rifinanziamento del Fondo** per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dalla legge di bilancio per il 2017) per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (**articolo 95**). Il Fondo è destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di **trasporti e viabilità**, nonché **infrastrutture ed edilizia pubblica**. Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di **contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza** degli edifici e **del territorio (articolo 71, comma 1)**. Uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai **piccoli comuni** per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli diretti alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, nonché alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici (**articolo 71, comma 10**).

In materia infrastrutturale rileva, inoltre, l'adozione di un **Piano nazionale per la realizzazione di invasi** multiobiettivo e, nelle more della sua approvazione, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per gli anni 2018-2022 (**articolo 49**).

Al fine di incentivare l'**ammodernamento degli impianti sportivi** delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, il disegno di legge riconosce, altresì, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro (**articolo 40, comma 1, lettera a**)).

### *Trasporti*

Con riferimento al settore dei trasporti, nella **prima sezione**, viene reintrodotta **la detraibilità al 19%**, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**. Si introducono inoltre, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i "buoni TPL": le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro (**articolo 4**).

Un ulteriore intervento concerne la disciplina dell'**utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico**

**locale e regionale.** Si prevede in particolare la possibilità di destinare fino a **100 milioni di euro delle risorse già disponibili** per ciascuno degli anni 2019-2033 ai **progetti sperimentali e innovativi** di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) già stanziati per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (**articolo 10**).

Nella **sezione seconda** i principali interventi sono costituiti da definanziamenti. In primo luogo, con riferimento agli investimenti ferroviari, oltre ad un'ampia riprogrammazione della spesa (per circa 2,5 miliardi di euro) relativamente ai contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti ferroviari a valere sul **Fondo opere** di cui alla legge 266/2005 si registra una riduzione a partire dal 2019 di 100 milioni di euro relativamente ai contributi a Rete ferroviaria italiana in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura. Ulteriori definanziamenti riguardano il Programma Sviluppo e sicurezza della navigazione e del **trasporto marittimo** e per vie d'acqua interne (-115 milioni di euro circa per l'anno 2018) e una riduzione di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Gli ulteriori definanziamenti disposti dalla sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.

## MISURE PER LA CRESCITA E POLITICHE FISCALI

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, si segnala, in primo luogo, il rifinanziamento per **complessivi 330 milioni** di euro nel periodo 2018-2023 della **cd. Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di **finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari**, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: *big data, cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification (RFID)*, tracciamento e pesatura di rifiuti.

Si mantiene il meccanismo preferenziale per gli **investimenti “Industria 4.0”**, cui viene **riservata una quota pari al trenta per cento** (anziché al venti per cento) delle risorse stanziare. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. I termini per la concessione dei finanziamenti sono prorogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili (**articolo 7**).

È istituito un **Fondo** per interventi volti a favorire lo **sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività**, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 volto a finanziare **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia. La **definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale** da perseguire con il Fondo è demandata ad una delibera del Consiglio dei ministri. (**articolo 96**).

Infine, per quanto concerne il sostegno all’**internazionalizzazione del sistema produttivo**, la Sezione II del disegno di legge in esame dispone un **rifinanziamento per il 2018 del Piano straordinario per il *Made in Italy***, di cui all’art. 30 del D.L. n. 133/2014, come integrato dall’articolo 1, co. 202, lett. *b*) della legge di stabilità 2015, in misura pari a **130 milioni** e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni.

Sotto il profilo degli **interventi fiscali a favore della crescita**, si segnala in primo luogo la **sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA** per l’anno **2018 e delle accise** per l’anno **2019**, già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi (**articolo 2**).

È prorogata al **31 dicembre 2018** la **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**), che viene ridotta al **50 per cento** per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Analoga proroga è disposta per la detrazione al **50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**, nonché per l'acquisto di **mobili** e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Tali detrazioni, incluso la **sisma bonus**, sono fruibili anche dagli **IACP**. Per il solo **2018**, si introduce una **detrazione del 36 per cento** per interventi di **sistemazione a verde** di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili (**articolo 3, commi 1-5**).

È prorogata per il 2018 e 2019 la **cedolare secca** al 10% per i per i contratti a canone concordato (**articolo 3, comma 6**).

Si reintroduce la **detraibilità** al 19 per cento, fino a un massimo di 250 euro, per l'acquisto degli abbonamenti ai **servizi di trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale. Si introduce la **deducibilità dei buoni TPL**, vale a dire le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari (**articolo 4**).

Sono prorogate per l'anno **2018** le misure di **superammortamento** e di **iperammortamento**, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati (**articolo 5**).

Anche per il 2018 sono **sospesi gli aumenti di tributi regionali e comunali**, ad eccezione della maggiorazione della **TASI** già disposta per il 2017 (**articolo 6**).

Si introduce, per il **2018**, un **credito d'imposta** del 40 per cento fino a un massimo di 300.000 euro per le **spese di formazione** del personale dipendente **nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0** (**articolo 8**).

**Le imprese che svolgono attività immobiliare** vengono incluse tra quelle in cui deve essere investito almeno il 70 per cento dei **PIR**, i piani individuali di risparmio (**articolo 11**).

Le **SIM**, società di intermediazione mobiliare, sono **escluse** dall'**addizionale IRES del 3,5 per cento**, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la

**deducibilità degli interessi passivi**, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento (**articolo 12**).

Si istituisce un **credito d'imposta per le PMI** del 50 per cento in relazione ai **costi di consulenza** per l'ammissione alla **quotazione** su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (**articolo 14**).

Si attribuisce, **per tre anni**, un **credito di imposta** pari al **65 per cento alle fondazioni bancarie** per le erogazioni in specifici **ambiti sociali e sanitari** (**articolo 26**).

Per promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), si consente a **Invitalia** di operare quale **istituzione finanziaria**, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a **effettuare finanziamenti**, al **rilascio di garanzie** e **all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato** a cui sono esposti gli operatori nazionali (**articolo 32**).

In materia di **cultura, spettacolo e sport**, si conferma l'**esenzione fiscale** da tutti i tributi erariali, regionali e locali per le **attività istituzionali** dell'**Accademia dei Lincei** (**articolo 39, comma 12**); si estende l'aliquota **IVA al 10 per cento** anche ai **contratti di scrittura** conclusi **mediante intermediari** per **spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante** (**articolo 39, comma 13**); si riconosce un **credito d'imposta del 12 per cento**, sino a un massimo di 25.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione degli **impianti sportivi delle società di calcio** (**articolo 40, comma 1, lett. a**), nonché un credito d'imposta (*sport bonus*) per interventi di restauro o ristrutturazione di **impianti sportivi pubblici**, anche se destinati ai soggetti concessionari (**articolo 40, commi da 7 a 10**); si eleva a **10.000 euro l'esenzione fiscale** per indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (**articolo 40, comma 11**).

Si innalzano le **percentuali di compensazione IVA** applicabili agli animali vivi della specie **bovina e suina**, rispettivamente, in misura non superiore al **7,7%** e all'**8%** per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (**articolo 48**).

In **materia ambientale**, si introducono **agevolazioni fiscali e finanziarie** per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012 (artt. 61-64)** e per quelle colpite **dal sisma del 2016 in Centro Italia (articolo 65)**; si rendono **detraibili al 19 per cento** dal 2018 i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** su unità immobiliari ad uso abitativo; le stesse polizze sono interamente **esentate dalla imposta sulle assicurazioni (articolo 67)**.

Per il **Mezzogiorno**, è incrementato di **200 milioni per il 2018** e di **100 milioni per il 2019** il **credito di imposta** alle imprese per l'**acquisto di nuovi beni strumentali (articolo 73)** ed è istituito il **Fondo imprese Sud** a sostegno della crescita dimensionale delle **piccole e medie imprese**, con una dotazione di **150 milioni di euro**, le cui quote possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati (**articolo 76**).

Tra le misure di **contrasto all'evasione fiscale e in materia di entrata** si segnalano:

- § l'introduzione, dal **2019**, della **fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati** e, contestualmente, **l'eliminazione dello spesometro**, la comunicazioni dei dati delle fatture (**articolo 77**);
- § le disposizioni di **contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali** stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti (**articolo 78**);
- § la disciplina delle condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo **stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e per lo stoccaggio stesso (articolo 79)**;
- § per lo smaltimento del **contenzioso fiscale** presso la Corte di Cassazione, il **reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari** da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (**articolo 80**);
- § **l'autorizzazione per l'Agenzia dell'entrate** a espletare **procedure concorsuali** per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di velocizzare le procedure amichevoli internazionali, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (**articolo 81**);
- § la **riduzione - dal 1° marzo 2018 - da diecimila a cinquemila euro** della soglia oltre la quale le **amministrazioni pubbliche** e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono **verificare** che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione (**articolo 82**);
- § la **sospensione** da parte dell'**Agenzia delle entrate**, fino a trenta giorni, delle **deleghe di pagamento (F24)** delle imposte effettuate mediante

**compensazioni** che presentano **profili di rischio**, ai fini di controllo dell'utilizzo del credito (**articolo 83**);

- § l'incremento dal 40 **al 52,5 per cento** per gli anni 2018 e 2019 e **al 65 per cento** per gli anni successivi della misura degli acconti, attualmente pari al 40%, previsti per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni (**articolo 84**);
- § **l'esclusione dei dividendi** provenienti da **società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL)**, utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una **minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES** (**articolo 85**);
- § **l'esenzione dall'imposta di bollo** per le copie degli **assegni in forma elettronica** e della relativa documentazione (**articolo 86**);
- § la **proroga** dei termini per la **rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche**, confermando **l'aliquota dell'8 per cento** in relazione alla relativa imposta sostitutiva (**articolo 87**);
- § l'introduzione di una **ritenuta del 26 per cento** per i **redditi di capitale** e i **redditi diversi** conseguiti da **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla **cessione di partecipazioni societarie qualificate**, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate;
- § la modifica dei requisiti di contabilizzazione per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**, volta a renderne più flessibile l'utilizzo, nonché la riduzione delle risorse per gli anni 2018-2021 (**articolo 93**);
- § l'estensione della **definizione agevolata 2016** e l'introduzione di una nuova **definizione agevolata 2017**, nonché **l'estensione dello split payment** a tutte le società controllate dalla P.A., introdotti dal citato decreto-legge n. 147 del 2018.

In materia di **giochi** si introducono disposizioni volte a disciplinare i criteri per le **concessioni**, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo (**articolo 90**). Ad opera del decreto-legge n. 148 de 2017, è autorizzata la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (**Gratta e Vinci**).

Si **differisce** di un anno, **al 1° gennaio 2018**, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (**IRI**) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in

nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017 (**articolo 91**).

Si modifica il Testo unico bancario per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli **strumenti di debito chirografario di secondo livello**, emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche. La nuova tipologia di crediti si interporrebbe fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni *senior*, assicurando a queste ultime una **ulteriore protezione** in caso di crisi (**articolo 100**).

## LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**, misure per promuovere la **formazione professionale** e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione di taluni **ammortizzatori sociali**.

### *Incentivi e sgravi contributivi*

Si prevede una **riduzione dei contributi previdenziali**, in favore dei **datori di lavoro privati**, con riferimento alle **assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, di soggetti aventi determinati **requisiti anagrafici** (30-35 anni) e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Specifiche disposizioni riguardano lo sgravio nel caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante (**articolo 16**).

Si prevede, inoltre, la possibilità, per **specifiche regioni**, di introdurre **misure complementari** volte all'**assunzione di giovani entro i 35 anni** di età - o con **età superiore ai 35 anni** a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi** -, in particolare estendendo nel **2018** l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente articolo 16, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (**articolo 74**).

Per quanto concerne il lavoro autonomo, il disegno di legge detta norme volte a **promuovere forme di imprenditoria in agricoltura**, riconoscendo anche per il 2018 un **esonero contributivo triennale**, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*), per **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** di **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018 (**articolo 17**).

Infine, dal **2018**, è prevista la **riduzione dello sgravio contributivo** attualmente previsto a favore delle **imprese armatrici** con riferimento al personale componente gli equipaggi (riduzione dal 48,7 per il 2017 al 45,07 per il 2018) (**comma 4 dell'articolo 59**).

### *Formazione professionale*

In primo luogo si introduce, per il 2018, un **credito d'imposta** per le **spese di formazione del personale dipendente** nel settore delle tecnologie previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette (**articolo 8**).

Si prevede, poi, un incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di **2 milioni** di euro **dal 2018** per la promozione e il coordinamento delle **politiche per la formazione**, nonché per il cofinanziamento del **Programma Erasmus+**, per l'ambito di istruzione e formazione professionale (**articolo 27**).

Infine, vengono modificate le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale delle spese generali di amministrazione degli **enti privati gestori di attività formative** (**articolo 28**).

### *Ammortizzatori sociali*

In primo luogo si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità lavorative, **una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale**, previo accordo stipulato in sede governativa (**articolo 19**).

Si prevede, inoltre, l'estensione dell'**assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale**, l'incremento (dal 41 per cento all'82 per cento) l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti. L'elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (**articolo 20, commi 1 e 2**).

Infine, si consente l'impiego **nel 2018**, per la concessione, in alcune aree, di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga** o di **trattamenti di mobilità in deroga**, delle residue risorse finanziarie già stanziata per i medesimi fini per gli anni 2016 e 2017 (**articolo 21**).

## POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

Nel disegno di legge di bilancio per il 2018, le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno sono sostanzialmente **rivolte** al sostegno e allo **sviluppo** delle **imprese operanti al Sud**, sia attraverso la proroga ed il rifinanziamento di misure già operanti nell'ordinamento, sia mediante la definizione di nuovi strumenti di intervento.

In particolare, con riferimento a misure agevolative già vigenti, si segnala:

§ l'incremento di **200 milioni per il 2018** e di **100 milioni per il 2019** delle **risorse** destinate al finanziamento del **credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (**articolo 73**).

Fermo restando le risorse già autorizzate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), l'autorizzazione di spesa viene pertanto elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

§ l'integrazione della disciplina **agevolativa** per le **assunzioni** a tempo indeterminato nel **Mezzogiorno**, consentendo, in particolare, che per l'anno **2018** nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (attuativi dei Fondi strutturali) e dei Programmi complementari si possano introdurre **misure complementari** a quelle già previste dalla normativa vigente in tema di **decontribuzione**, per favorire l'**assunzione** con contratto a tempo indeterminato **di giovani entro i 35 anni di età**, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** (**articolo 74**).

Tra le misure innovative si sottolinea l'istituzione di un fondo denominato "**Fondo imprese Sud**", finalizzato al sostegno della **crescita dimensionale** delle **piccole e medie imprese** aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, con una dotazione di **150 milioni** di euro (**articolo 76**).

Il Fondo, che è finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014- 2020, ha una **durata di 12 anni**, e la relativa gestione - che opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR),

che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento - è affidata a **Invitalia S.p.A.**, che può a tal fine avvalersi anche della **Banca del Mezzogiorno**.

Con riferimento alla partecipazione di soggetti terzi al Fondo, l'articolo prevede che **quote aggiuntive del Fondo** stesso **possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali**, pubblici e privati, inclusi la Banca del Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia.

Rientra tra le misure di **sostegno alle politiche nazionali e comunitarie** volte al superamento degli squilibri socioeconomici territoriali, il **rifinanziamento** della "Strategia Nazionale per le **Aree Interne**" (SNAI), che rappresenta una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di **programmazione 2014-2020**, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree, definite come quelle più lontane dai servizi di base. Si dispone un **incremento** dei finanziamenti nazionali destinati alla Strategia di complessivi di **91,2 milioni** (di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021), a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che porta l'autorizzazione complessiva di spesa a favore della Strategia per le aree interne a **281,18 milioni di euro (articolo 75)**.

Sulla base della nuova disciplina contabile una parte degli **interventi** in favore delle politiche di coesione è riconducibile a variazioni effettuate con la **Sezione II** direttamente sulla pertinente **Missione di spesa n. 28** ("Sviluppo e riequilibrio territoriale"), le cui risorse sono pressoché interamente iscritte sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (cap. 8000 del Ministero dell'economia).

In particolare, con la Sezione II si dispone:

- 1) un **rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** per il ciclo di programmazione 2014-2020, di **5 miliardi** per il **2021** e annualità seguenti;
- 2) una **riprogrammazione** delle risorse del Fondo medesimo attraverso una anticipazione di **1 miliardo al 2018**, di 1,5 miliardi al 2019 e di 1,2 miliardi al 2020, con conseguente riduzione delle risorse previste per il 2021 e annualità seguenti.

## POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** il disegno di legge introduce od amplia alcune **misure dirette a fornire un sostegno economico ed a contrastare la povertà dei nuclei familiari**.

In primo luogo **viene estesa la platea dei beneficiari ed incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI**, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, **termine fissato per l'avvio della misura**, sono resi **meno stringenti i requisiti del nucleo familiare**, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

**Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare** richiedente, di cui vengono **considerate esclusivamente le condizioni economiche**.

Inoltre, il **massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento** (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da **un maggiore impegno finanziario**. **Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 665 milioni nel 2020; 637 milioni annui a decorrere dal 2021.**

Viene inoltre previsto, **dal 2020, un incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale** per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a: 235 milioni di euro nel 2020; 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (**articolo 25**).

E' istituito, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo** finalizzato agli interventi per le **politiche della famiglia** con una dotazione di **100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018**.

La norma istituisce un **nuovo Fondo per le politiche della famiglia** (al cap. 3071 del MEF) che si affianca a quello già istituito in base all'art. 19, comma 1, del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), probabilmente allo scopo di unificare e definire il finanziamento a regime dei futuri interventi legislativi in materia (**articolo 30**).

Va poi ricordata l'introduzione **per tre anni**, di un contributo, sotto forma di **credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie**, pari al **65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti**

**sociali e sanitari.** Il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità: contrasto della povertà o del disagio di famiglie con minori; promozione delle cure domiciliari per gli anziani ed i disabili (**articolo 26**).

## PREVIDENZA

In materia previdenziale i principali interventi riguardano l'**APE volontaria** e l'**APE sociale**, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento.

La norme contenute nel disegno di legge prevedono, in particolare:

- § **proroga di un anno** (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'**APE volontaria**;
- § interviene sul **requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto per l'accesso all'APE sociale**, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- § interviene sui **requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale**, prevedendo **una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio**, nel limite **massimo di 2 anni** (cd. **APE sociale donna**) (**articolo 22**).

Si introduce, inoltre, una **disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (cd. RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) (**articolo 23**).

Infine, si interviene sui **rapporti finanziari tra Stato e INPS**, disponendo la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell'I.N.P.S. per il 2015 (**articolo 24**).

**PUBBLICO IMPIEGO E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE***Contrattazione collettiva*

Il disegno di legge determina gli **oneri complessivi** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018**.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle **amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018**.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad **incrementi retributivi** rispettivamente pari a: **0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018** (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di **aumenti medi mensili di 85 euro lordi**, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

Restano a carico dei bilanci delle **amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (**articolo 58, commi 1-5**).

*Assunzioni di personale*

Numerose disposizioni sono volte a consentire **assunzioni di personale in deroga alla normativa vigente** da parte di determinate amministrazioni ed enti.

Tali disposizioni prevedono, in particolare:

- § lo stanziamento di specifiche risorse per l'**assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca** vigilati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse (pari 14 milioni per il 2018 e 90 milioni a decorrere dal 2019) dovrebbero consentire l'assunzione di circa **1.600 ricercatori**, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (**articolo 56**);

- § l'autorizzazione ad **assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, fino a complessive **7.394 unità nel quinquennio 2018-2022 (articolo 36)**;
- § l'autorizzazione al **Ministero della giustizia** ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di **1400 unità di personale amministrativo** non dirigenziale da inquadrare nei **ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 46)**;
- § l'autorizzazione al **Ministero dell'interno** ad assumere, soprattutto in relazione ai compiti in materia di immigrazione, **personale non dirigenziale** a tempo indeterminato, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di alcuni requisiti. Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019 (**articolo 38**);
- § l'autorizzazione al **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** ad assunzioni a tempo indeterminato e al mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato (**commi 1 e 2 dell'articolo 39**);
- § l'autorizzazione al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** ad **assumere a tempo indeterminato**, in deroga alla normativa vigente, **100 unità di personale** nel triennio **2018-2020** (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) (**articolo 52**);
- § l'autorizzazione al **Ministero della giustizia** ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, **magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; vengono, altresì, incrementate le dotazioni organiche degli **avvocati** e dei **procuratori dello Stato**, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, disponendo le necessarie coperture finanziarie (**articolo 45**).

Infine, si prevede la **stabilizzazione del personale** di supporto reclutato per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale** per le aree del centro Italia colpite dagli **eventi sismici** del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 (**articolo 39, commi 4 e 5**).

#### *Lavoratori socialmente utili*

Si prevede un **incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019** della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla

legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai **lavori socialmente utili (articolo 58, comma 9)**.

### *Centri per l'impiego*

Si prevede il trasferimento alla regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio **presso i centri per l'impiego**. In particolare, viene disciplinata la possibilità di **stabilizzazione**, presso la regione (o agenzia o ente regionale suddetto), **ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro**, o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore (**commi 17-23 dell'articolo 68**).

### *Altre disposizioni*

Si stabilisce che talune **prestazioni accessorie** svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **non sono riconducibili allo straordinario**; si tratta di prestazioni per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato, nonché per attività culturali e del turismo in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura" (**articolo 39, commi 6 e 7**).

## CONTROLLO E REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review* delle amministrazioni centrali dello Stato, si dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime contenute nel disegno di legge, pari ad **1 miliardo a decorrere dal 2018**, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La gran parte di queste riduzioni sono state realizzate attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, realizzandosi in tal modo per la prima volta una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009), che consiste nel rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 59, comma 1)**.

Sotto il profilo del controllo della spesa pubblica e del fabbisogno del settore statale, va ricordato il **mantenimento fino al 2021 del regime di tesoreria unica**, attualmente previsto fino al 2017, per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, con effetti positivi sul fabbisogno derivanti dalla circostanza che, con tale prolungamento, le entrate proprie degli enti sopracitati rimangono depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario (**articolo 72, comma 3**).

## SANITÀ

In tema di **sanità** il disegno di legge di bilancio per il 2018 detta alcune norme relative a diverse materie.

Nel **settore farmaceutico** vanno menzionate le disposizioni sul *payback* (**articolo 41 commi 1-3**). Esse riguardano:

- § i termini temporali sia per l'adozione delle determinazioni sul ripiano dell'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera sia per il pagamento dei corrispondenti importi da parte delle aziende farmaceutiche (**comma 1**);
- § i termini di chiusura di procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 (**comma 2**);
- § le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni (**comma 3**).

Viene poi previsto, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l'avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, di **un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo**. La finalità della norma è quella di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (**articolo 41 commi 4-5**).

Altre disposizioni riguardano materie non omogenee.

Viene disposta la proroga per il 2018 di alcune deroghe alle norme sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e concernenti l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT) (**articolo 41, comma 6**).

Viene disciplinato l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi e vengono introdotte specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario (**articolo 41 commi 7-11**).

**SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA**

In materia di **scuola**:

- § si prevede l'istituzione di una specifica sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del MEF –, le cui risorse (€37 mln per il 2018, €41 mln per il 2019, ed €96 mln dal 2020), sono finalizzate alla progressiva **armonizzazione della retribuzione** di posizione, per la parte fissa, dei **dirigenti scolastici** con quella prevista per le **altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca (articolo 53)**;
- § si reintroduce la **possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici**, a decorrere **dal trentesimo giorno di assenza**. A tal fine, il limite di spesa vigente per le sostituzioni viene incrementato di **€19,65 mln annui** a decorrere dal 2018 (**articolo 54, comma 1**);
- § si prevede di bandire **entro il 2018 un concorso** per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**), al quale possono partecipare, in **deroga** ai requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, anche gli **assistenti amministrativi** che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA (**articolo 54, comma 2**);
- § si **posticipa** ulteriormente (dall'a.s. 2019/2020) all'a.s. **2020/2021** la **soppressione** della possibilità di **collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (**articolo 54, comma 3**);
- § nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, si **proroga** (dal 31 dicembre 2017) al **30 giugno 2019** il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto dei **servizi di pulizia** e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (progetto c.d. **#Scuole belle**), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, e si incrementano i vigenti limiti di spesa per l'acquisto di tali servizi di **€ 192 mln** per il **2018** ed **€96 mln** per il **2019** (**articolo 58, comma 6**);
- § si destinano **risorse** alle **province** e alle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle **funzioni fondamentali**, fra le quali vi sono la programmazione provinciale della **rete scolastica**, nel rispetto della programmazione regionale, e la **gestione dell'edilizia scolastica** (**articolo 70, comma 1**);
- § si destina ai **piccoli comuni** (popolazione residente fino a 5.000 abitanti) un contributo pari, complessivamente, a **€10 mln annui** a decorrere **dal**

**2018** (e non superiore a €500.000 per ogni ente), da destinare a varie finalità, fra le quali la **messa in sicurezza** degli **edifici scolastici** (**articolo 71, comma 10**);

- § per il **biennio 2018-2019**, si incrementa (da €300 mln) a **€400 mln** il limite entro il quale sono assegnati **spazi finanziari agli enti locali**, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, per interventi di **edilizia scolastica** (**articolo 72, comma 1**);
- § si continua ad includere l'**edilizia scolastica** nei settori di spesa tra cui ripartire le risorse del **Fondo** per il finanziamento degli **investimenti** e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, co. 140, L. 232/2016), che viene rifinanziato (**articolo 95**).

In materia di **università** (e, più in generale, di **formazione terziaria**):

- § si **incrementano** di **€5 mln** nell'anno **2018**, **€15 mln** nell'anno **2019** ed **€30 mln** a decorrere **dal 2020** le risorse da destinare agli Istituti tecnici superiori (**ITS**) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. Si prevede, altresì, la definizione dei requisiti che gli stessi ITS devono possedere ai fini del rilascio del diploma di Tecnico superiore, nonché delle modalità per il relativo rilascio (**articolo 9**);
- § si prevede che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere **dal 2020** –, il **regime di progressione stipendiale** per classi su base premiale dei professori universitari è trasformato da triennale in **biennale**. Conseguentemente, si dispone un **incremento** del Fondo per il finanziamento ordinario (**FFO**) di **€80 mln** per l'anno **2020**, **€120 mln** per l'anno **2021** ed **€150 mln** dall'anno **2022** (**articolo 55**);
- § si prevede un **incremento** del **FFO** di **€12 mln** per il **2018** e di **€76,5 mln** **dal 2019** per l'**assunzione di ricercatori** a tempo determinato di **tipo B** (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) e il loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato (**articolo 56**);
- § si prevede un incremento di **€10 mln annui**, a decorrere dal 2018, del **Fondo** integrativo statale per la concessione di **borse di studio universitarie** e un incremento del **FFO** di **€15 mln annui** a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l'importo delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca** (**articolo 57**);
- § si estende **fino al 31 dicembre 2021** il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per (tra gli altri soggetti) le università e il mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di **tesoreria unica** (**articolo 72, comma 3**).

**In materia di ricerca:**

- § si prevede un **incremento** del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (**FOE**) di **€ 2 mln** per il 2018 e di **€ 13,5 mln dal 2019**, finalizzato all'**assunzione di ricercatori (articolo 56)**;
- § si continua ad includere la ricerca nei settori di spesa tra cui ripartire le risorse del già citato **Fondo** per il finanziamento degli **investimenti** e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che viene rifinanziato (**articolo 95**);
- § si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un **Fondo** con una dotazione di € 5 mln per l'anno 2018 ed € 250 mln annui a decorrere dall'anno 2019 finalizzato a finanziare, fra l'altro, **progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia**, da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle **aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale** funzionali alla competitività del paese (**articolo 96**);
- § si affida all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (**INGV**) la promozione di un **piano straordinario** per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'**allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra**. A tal fine, è autorizzata la spesa di **€ 5 mln annui** a decorrere dal 2018 (**articolo 101**).

**SPORT**

Diverse disposizioni riguardano gli impianti sportivi. Nello specifico:

- § al fine di incentivare l'**ammodernamento** degli **impianti calcistici**, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla **Lega di serie B**, alla **Lega Italiana Calcio Professionistico** e alla **Lega di serie D** che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa vigente, si riconosce alle stesse un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino ad un massimo di €25.000 (**articolo 40, comma 1, lett. a**);
- § si attribuisce **natura strutturale** al **Fondo sport e periferie** (art. 15 D.L. 185/2015) – finalizzato, fra l'altro, alla **realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi** con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle **aree svantaggiate del Paese** e nelle **periferie urbane**, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale - autorizzando la spesa di €10 mln annui dal 2018 per l'alimentazione dello stesso (**articolo 40, comma 6**);
- § si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta (c.d. "**sport bonus**") nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 % delle erogazioni liberali in denaro fino a €40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di **restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**, ancorché destinati ai soggetti concessionari (**articolo 40, commi 7-10**);
- § si inserisce fra le finalizzazioni degli **spazi finanziari** assegnati agli **enti locali** per il **biennio 2018-2019**, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, quella relativa a **interventi di impiantistica sportiva**, nel limite di **€100 mln annui** (**articolo 72, comma 1**).

Con riferimento ad altri aspetti, in particolare:

- § si modifica la disciplina concernente la ripartizione delle risorse derivanti dalla **commercializzazione dei diritti audiovisivi** relativi al **Campionato italiano di calcio di serie A**, disponendo che una quota del 50% è ripartita in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso Campionato, una quota del 30% è ripartita sulla base dei risultati sportivi conseguiti, una quota del 20% è ripartita sulla base del radicamento sociale (**articolo 40, comma 1, lett. b**);
- § si prevede che le **attività sportive dilettantistiche** possono essere esercitate con **scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo

V del libro V del codice civile, si vincola il contenuto dello statuto delle relative società al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuisce alle stesse, purché riconosciute dal CONI, l'agevolazione fiscale relativa alla **riduzione alla metà dell'IRES (articolo 40, commi 2-4)**;

- § si innalza da € 7.500 a **€ 10.000** l'ammontare dei **compensi** erogati nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche** che **non concorrono a formare il reddito imponibile** a fini IRPEF (**articolo 40, comma 11**);
- § si istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, con una dotazione pari a €12 mln per il 2018, € 7 mln per il 2019, € 8,2 mln per il 2020 ed € 10,5 mln a decorrere dal 2021. Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità l'incentivo all'avviamento della **pratica sportiva delle persone disabili** mediante l'uso di ausili per lo sport, ovvero il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, ovvero il sostegno della **maternità delle atlete non professioniste**, ovvero la garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori. A quest'ultimo fine, inoltre, si prevede che i **minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola** con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano **iscritti da almeno un anno** a una qualsiasi **classe** dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere **tesserati, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani**, presso società o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici (**articolo 40, comma 12**);
- § si prevede la concessione, da parte del CONI; nel limite di €1 mln all'anno, di **contributi alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico** che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso allo stesso CONI per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva (art. 145, co. 13, L. 388/2000 - legge finanziaria 2001). I contributi hanno la finalità di **promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori** (**articolo 40, comma 13**);
- § si autorizza la spesa di €1,2 mln per il 2018 ed €850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il **contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping** (World Anti-doping Agency - WADA) (**articolo 40, comma 14**);

§ si prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della **pratica sportiva** in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle **persone con disabilità da lavoro**, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) **trasferisce ogni anno al** Comitato italiano paralimpico (**CIP**) l'importo di **€3 mln (articolo 40, comma 15)**.

## TAVOLA DI RAFFRONTO

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
<b>Affari esteri</b>	31	Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
	32	Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana
	33	Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
	37	Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia
	SEZIONE II	Rifinanziamento del Piano straordinario per il <i>Made in Italy</i> Definanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Rifinanziamento del Fondo per interventi straordinari nei paesi africani
<b>Agricoltura</b>	17	Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
	47	Distretti del cibo
	48	IVA agevolata carne
	49	Piano invasi
<b>Ambiente, territorio e protezione civile</b>	3, co. 1	Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
	3, co. 2-5	Detrazione per sistemazione a verde
	10	Sperimentazione della mobilità sostenibile
	39, co. 4-5	Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici
	49	Piano invasi
	50	Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi
	51	Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo
	60	Contributo straordinario al comune dell'Aquila
	61	Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
	62	Proroga agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici 2012
	63	Proroga esenzione IMU su immobili inagibili
	64	Mutui enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
	65	Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
	66	Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017
	67	Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali
	68, co. 11-15	Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile
	68, co. 16	Spese connesse ad eventi calamitosi
	71, co.1	Contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
	71, co. 10	Contributo per piccoli comuni
	95	Fondo investimenti
	101	Istituto di vulcanologia
<b>Comparto sicurezza e difesa</b>	36	Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
	58, co. 7	Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
	59, co. 10-11	Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato
	SEZIONE II	Rifinanziamento fondo missioni internazionali
<b>Cultura e spettacolo</b>	39, co. 1-2	Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBAC
	39, co. 3	Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all'entrata del bilancio dello Stato
	39, co. 4-5	Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici
	39, co. 6-7	Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT
	39, co. 8	Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT
	39, co. 9	Fondo per la promozione del libro e della lettura
	39, co. 10	Anno europeo del patrimonio culturale
	39, co. 11	Capitale italiana della cultura
	39, co. 12	Esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei
	39, co. 13	IVA sugli spettacoli teatrali
	40, co. 11	Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche
	71, co. 10	Contributo per piccoli comuni
	SEZIONE II	Rifinanziamento "card cultura"

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
<b>Finanza locale</b>	60	Contributo straordinario al comune dell'Aquila
	61	Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
	62	Proroga agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici 2012
	63	Proroga esenzione IMU su immobili inagibili
	64	Mutui enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012
	68, co. 1-3	Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario
	68, co. 4	Proroga termini in materia di federalismo fiscale
	68, co. 5-8	Ripiano disavanzo 2014 Regioni
	68, co. 9-10	Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio
	68, co. 17-23	Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL
	68, co. 24	Compensazioni minor gettito IRAP
	69	Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale
	70	Risorse per province e città metropolitane
	71, co 1-10	Contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
	71, co 11-12	Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto
	71, co 13-14	Incentivi per fusione dei Comuni
	71, co 15-16	Rimborso minor gettito TASI ai comuni
	72, co. 1	Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti
	72, co. 2	Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali
72, co. 3	Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista	
<b>Giustizia</b>	42	Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria
	43	Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo
	44	Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario
	45	Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato
	46	Personale dell'amministrazione giudiziaria
	59, co. 8	Rideterminazione dei giudici ausiliari
	80	Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità
<b>Informazione e comunicazioni</b>	58, co. 8	Proroga della convenzione con Radio radicale
	89	Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G
	97	Disciplina finanziaria e contabile della RAI
	SEZIONE II	Definizione del Fondo per il pluralismo, l'innovazione e l'informazione

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
<b>Infrastrutture e trasporti</b>	4	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico
	10	Sperimentazione della mobilità sostenibile
	40, co. 1 lett. a)	Ammodernamento impianti di calcio
	49	Piano invasi
	71, co. 1	Contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
	71, co. 10	Contributi per piccoli comuni
	95	Fondo investimenti
	SEZIONE II	Riprogrammazione contributi in conto impianti FFSS Definanziamento contributi Rete Ferroviaria Italiana Definanziamento programma Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo Definanziamento Fondo nazionale concorso finanziario dello Stato agli oneri TPL
<b>Misure per la crescita e politiche fiscali</b>	2	Sterilizzazione incremento IVA e accise
	7	Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini
	3, co. 1	Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili -
	3, co. 2-5	Detrazione per sistemazione a verde
	3, co. 6	Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato
	4	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico
	5	Proroga dell'iperammortamento
	6	Proroga del blocco aumenti aliquote 2018
	8	Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
	11	PIR e società immobiliari
	12	Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF
	14	Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI
	26	Promozione del welfare di comunità (credito di imposta a fondazioni bancarie)
	32	Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana
	39, co. 12	Esenzione fiscale Accademia dei Lincei
	39, co. 13	IVA sugli spettacoli teatrali
	40, co. 1, lett. a)	Ammodernamento impianti di calcio
40, co. 7-10	Sport bonus	

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
	40, co. 11	Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche
	48	IVA agevolata carne
	61-64	Agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
	65	Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
	67	Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali
	73	Credito d'imposta per il Sud
	77	Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica
	78	Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali
	79	Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi
	80	Smaltimento contenzioso tributario di legittimità
	81	Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale - <i>Mutual Agreement Procedures</i> – MAP (concorsi presso l'Agenzia dell'entrate)
	82	Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
	83	Sospensione deleghe di pagamento
	84	Imposta sulle assicurazioni
	85	Interessi passivi
	86	Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica
	87	Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni
	88	Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa
	90	Disposizioni in materia di giochi
	91	Differimento disciplina IRI
	93	Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale
	96	Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività
	100	Strumenti di debito chirografario di secondo livello
	SEZIONE II	Rifinanziamento Piano straordinario per il Made in Italy

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
<b>Lavoro e occupazione</b>	8	Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
	16	Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile
	17	Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
	19	Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
	20	Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi
	21	Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa
	27	Cofinanziamento del Programma Erasmus+
	28	Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
	59. co. 4	Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici
74	Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno	
<b>Politiche di coesione e Mezzogiorno</b>	73	Credito di imposta per il Sud
	74	Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno
	75	Integrazione finanziamento aree interne
	76	Fondo imprese Sud
	SEZIONE II	Rifinanziamento e riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione
<b>Politiche sociali e per la famiglia</b>	25	Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà
	26	Promozione del welfare di comunità
	30	Fondo politiche per la famiglia
<b>Previdenza</b>	22	APE
	23	Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
	24	Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.
<b>Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche</b>	36	Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
	38	Assunzioni presso il Ministero dell'interno
	39, co. 1-2	Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT
	39, co. 4-5	Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici
	39, co. 6-7	Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT
	45	Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
		procuratori dello Stato
	46	Personale dell'amministrazione giudiziaria
	52	Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	56	Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca
	58, co. 1-5	Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici
	58, co. 9	Lavori Socialmente Utili
	68, co- 17-23	Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL
<b>Controllo e revisione della spesa</b>	59, co. 1	Spending review dei Ministeri
	72, co. 3	Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista
<b>Sanità</b>	41, co. 1-3	Pay back nel settore farmaceutico
	41, co. 4-5	Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell'utilizzo dei farmaci innovativi
	41, co. 6	Finanziamento dell'ISMETT
	41, co. 7-11	Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN
<b>Scuola, università, ricerca</b>	9	Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori
	53	Retribuzione dei dirigenti scolastici
	54, co. 1	Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole
	54, co. 2	Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole
	54, co. 3	Comandi di docenti e dirigenti scolastici
	55	Scatti stipendiali dei professori universitari
	56	Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca
	57	Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca
	58, co. 6	Servizi nelle scuole
	70, co. 1	Risorse in favore di province e città metropolitane per funzioni fondamentali (programmazione ed edilizia scolastica)
	71, co. 10	Contributi per piccoli comuni
	72, co. 1	Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti (edilizia scolastica)
	72, co. 3	Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista (università)
	95	Fondo investimenti
	96	Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività
101	Istituto vulcanologia	

SETTORE	DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2018 – A.S. 2960-bis	
<b>Sport</b>	40, co. 1, lett. a)	Ammodernamento impianti di calcio
	40, co. 1, lett. b)	Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse
	40, co. 2-4	Società sportive dilettantistiche
	40, co. 6	Fondo sport e periferie
	40, co. 7-10	Sport bonus
	40, co. 11	Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche
	40, co. 12	Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
	40, co. 13	Agevolazioni per le società di Lega Pro
	40, co. 14	Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping
	40, co. 15	Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro
	72, co. 1	Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti (impiantistica sportiva)